



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927    Sito    web:    www.comunemalcesine.it

Tel. 0456589911

Area Polizia Locale  
Responsabile dott. Domenico Laporta – Decreto Sindacale n. 3630 del 28.02.2023

## AVVISO OBBLIGATORIETA' DELLA POTATURA DI PIANTE E SIEPI PRIVATE SCONFINANTI SULL'AREA PUBBLICA

L'Amministrazione Comunale ricorda ai cittadini l'obbligo di provvedere al taglio della piantumazione, **compresi ulivi e siepi, che si protendono dalla proprietà privata sulla pubblica via, nascondendo e/o oscurando segnaletica stradale e lampioni per la pubblica illuminazione e causando restringimento della sede stradale con conseguente intralcio e pericolo per la circolazione veicolare.**

Si ricorda inoltre che, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, siepi ed alberature devono osservare delle fasce di rispetto dalla carreggiata, in corrispondenza delle intersezioni nonché sul lato interno di curve strette e sul lato esterno di curve di particolare ampiezza al di fuori del centro abitato.

In caso di mancato intervento da parte dei proprietari dei fondi confinanti l'Amministrazione è tenuta ad intervenire d'Ufficio al taglio, mediante i propri addetti, il cui costo ricadrà sugli stessi proprietari. Per le fasce di rispetto per la piantumazione fuori del centro urbano e in centro urbano riguardanti curve e intersezioni, le violazioni previste dal Codice della Strada sono:

### Art. 16

#### Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati

- c. 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
- lettera c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
- c. 2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), deve essere aggiunta la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
- c. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.

### Art. 17

#### Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

- c. 1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
- c. 2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
- c. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00.
- c. 4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 0456589911  
Sito web: [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

Area Polizia Locale  
Responsabile dott. Domenico Laporta– Decreto Sindacale n. 3630 del 28.02.2023

## Art. 18

### Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati

c. 4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

c. 5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.

c. 6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

## Art. 29

### Piantagioni e siepi

c. 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

c. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

c. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.

c. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Si ricorda, inoltre, che anche l'art. 12 commi 4 e 5 del Regolamento Comunale di Decoro Urbano vigente, prevede l'ottemperanza dei suddetti obblighi, in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada.

**Si informa, altresì, che il conferimento di risulta va effettuato presso l'Ecocentro Comunale di Navene, durante il seguente orario:**

**DA LUNEDÌ AL SABATO, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00**  
**(CON TESSERA GAIA)**

I proprietari dei fondi che si ritrovino ad avere siepi o alberature nelle condizioni sopra descritte hanno il termine di tempo 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso per ottemperare a quanto previsto.



IL SINDACO  
GIUSEPPE BENAMATI



COMUNE DI MALCESINE - Piazza Statuto, 1 - Malcesine (VR) - C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA  
Tel. centralino: 045 6589911 - Email: [info@comunemalcesine.it](mailto:info@comunemalcesine.it) - PEC: [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

